



Ordinanza n. 142 del 30 dicembre 2025

Oggetto: divieto di accensione fuochi, falò, utilizzo di fuochi d'artificio, artifici pirotecnicici, petardi, "botti" e materiali analoghi sul territorio comunale dal **31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026**, per la tutela della pubblica e privata incolumità.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 57, relativo all'accensione di fuochi di artificio, spari, mortaretti e altri materiali esplosivi nei luoghi abitati e in prossimità di vie pubbliche;
- Il Regolamento di esecuzione del T.U.I.P.S., R.D. 6 maggio 1940 n. 635, concernente le disposizioni di attuazione relative agli esplosivi e agli artifici pirotecnicici;
- Il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante l'attuazione della Direttiva 2013/29/UE, relativo alla classificazione, immissione sul mercato e utilizzo degli articoli pirotecnicici;
- L'art. 703 del Codice Penale, che sanziona l'accensione di fuochi artificiali e simili senza autorizzazione nei luoghi abitati;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare gli artt. 7-bis e 54, in materia di ordinanze contingibili e urgenti attribuite ai Sindaci;
- Le circolari e linee guida del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica nell'uso di fuochi artificiali e materiali esplosivi;
- Ogni altra normativa statale e regionale vigente in materia di ordine pubblico, sicurezza urbana e tutela dell'incolumità pubblica;

VISTA la diffusa consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno e altre festività del periodo natalizio con "botti" e artifici pirotecnicici di vario genere in tutto il territorio nazionale che causa ogni anno infortuni anche di grave entità a chi ne fa uso;

DATA ATTO che esiste un oggettivo pericolo, anche nell'uso di petardi di libera vendita, trattandosi comunque di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse eventualmente colpito;

CONSIDERATO che tali esplosioni possono provocare notevole stress agli anziani, ai bambini e ai soggetti cardiopatici, nonché agli animali, che soffrono a causa dello smodato utilizzo di artifici pirotecnicici;

RILEVATO che, seppur in misura inferiore, il pericolo in argomento può sussistere anche a causa di quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

RILEVATO, altresì, che l'uso incontrollato di fuochi d'artificio, scoppio di mortaretti, sparo di petardi, lancio di razzi e altri prodotti similari da parte di persone che non rispettano le minime precauzioni di utilizzo ha causato disagi e lamentele di cittadini rivolti all'Amministrazione comunale, anche con richieste di appositi atti interdittivi;

RILEVATO che l'accensione di fuochi e falò determina gravi danni, in particolare per l'incolumità pubblica e privata, e comporta altresì rischi ambientali;

TENUTO CONTO CHE seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, il verificarsi dei suddetti episodi può rivelarsi dannoso per le motivazioni sopra riportate;

CHE pertanto l'Amministrazione comunale, valutando comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al buon senso ed alla responsabilità individuale e collettiva dei cittadini, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che detti incontrollati comportamenti possono avere per la sicurezza pubblica e privata:

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

1. Divieto di esplosione di artifici pirotecnicici: È vietato fare esplodere "botti", petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnicici di qualsiasi tipologia, in luoghi coperti o all'aperto, sia pubblici che privati, all'interno e in prossimità di condomini, scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, fatto salvo il caso di regolari autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente.

2. Divieto di accensione di fuochi e falò:

Non è consentito accendere fuochi, falò o bruciare legna e materiali vari, sia su suolo pubblico che privato, qualunque sia la destinazione d'uso, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026.

3. Divieto di consegna a minorenni e raccolta artifici inesplosi:

Non è consentito raccogliere eventuali artifici rimasti inesplosi a seguito dell'eventuale inosservanza dei divieti sopra riportati.

E' inoltre vietato affidare ai minorenni prodotti che, pur non essendo loro espressamente vietati, richiedono perizia nel loro impiego e comportano situazioni di pericolo in caso di uso maldestro.

4. Tutela di persone e animali:

5. Sanzioni e applicazione: La violazione della presente Ordinanza comporta: o l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00, per un importo da € 25 a € 500; o il sequestro del materiale pirotecnicico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.; o la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della stessa Legge. Sono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni penali e amministrative previste dalla legge.

DISPONE

In esecuzione di quanto sopra l'Area Affari Generali ed Affari Sociali né disporrà la pubblicazione nei modi di legge e la trasmissione alla locale Stazione Carabinieri al Commissariato di P.S. di Patti ed al Prefetto di Messina.

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo



Segreteria del Sindaco 0941/533158

Numero verde 800 185 427 – Centralino 0941/533361

www.comune.santangelodibrolo.me.it – sindaco@comune.santangelodibrolo.me.it

Via I Settembre – 98060

C. F. 00108980830